

502/3

Atto Costitutivo
Associazione culturale di promozione sociale
Costituita ai sensi del D.Lgs. n. 460/97

L'anno 2010, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 16,00 si sono costituiti i signori:

- DI MARO GIANLUCA codice fiscale DMRGLC79D27F839J
- DEL VECCHIO FRANCESCO codice fiscale DLVFNC81P26F839N
- ALETTA GENNARO codice fiscale LTTGNR80L29F839S

Essi dichiarano di voler costituire un'associazione culturale e di promozione sociale. L'associazione sarà denominata "LET'S THINK - LIVING AN IDEA" ed avrà sede in Giugliano in Campania (NA) alla via Epitaffio n° 88 c.a.p. 80014

Il patrimonio sarà costituito dal versamento delle quote sociali e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività sociali. L'assemblea dei soci eleggerà un consiglio direttivo; questo eleggerà un presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente, e un tesoriere. Gli organi sociali dureranno in carica un anno e saranno rieleggibili. I soci fondatori, riuniti in assemblea, convengono che per il primo anno il consiglio direttivo è costituito da:

Presidente è DI MARO GIANLUCA

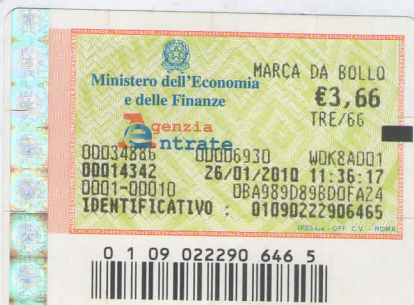
Vice presidente è DEL VECCHIO FRANCESCO

Tesoriere e segretario è ALETTA GENNARO

Potranno essere ammessi dal consiglio direttivo a far parte dell'associazione tutti i cittadini maggiorenni senza distinzione di nazionalità, etnia, sesso, religione o convinzioni politiche.

Data la lettura del presente Atto Costitutivo, e dello Statuto allegato di cui è parte integrante, i sottoscrittori approvano:

Gianluca Di Maro
Francesco Del Vecchio



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI NAPOLI 2

Registrato al n. 502/3

In data 26.1.10

Totale versato € 205,00

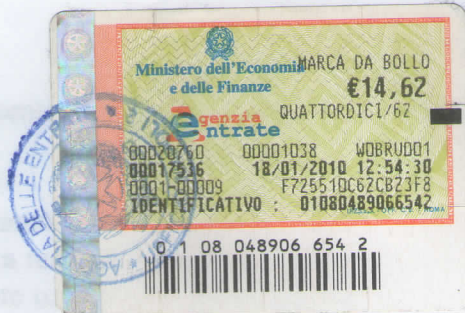
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
Patrizia PALMA



STATUTO

TITOLO I Disposizioni generali



Art. 1. E' costituita l'associazione: "LET'S THINK - LIVING AN IDEA "; Essa ha sede in Giugliano in Campania (NA) alla via Epitaffio n° 88 c.a.p. 80014

Art. 2. L'associazione è di puro volontariato, indipendente, apartitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di realizzare progetti che diano alla vita una qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre.

Art. 3. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. Gli organi dell'associazioni sono:

- a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il tesoriere.

TITOLO II

I soci

Art. 5. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche, maggiorenni, interessate all'attività e ai fini dell'associazione stessa. Si acquista la qualifica di socio su proposta di uno o più soci ordinari, approvata dal consiglio direttivo. Sono tenuti a pagare la quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo ed hanno diritto di voto nelle assemblee. Ogni socio esprime un voto, indipendentemente dall'entità della quota di partecipazione. I soci fondatori, sottoscrittori del presente statuto, entrano a far parte dell'associazione come soci ordinari.

Art.6. La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al presidente con lettera raccomandata, oppure verbalmente nell'assemblea dei soci.

TITOLO III

L'assemblea dei soci

Art.7. L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce nella sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso, almeno una volta all'anno per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno tre soci ordinari. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata, o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 8 Hanno diritto di intervenire nell'assemblea tutti i soci ordinari che si trovano in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio ordinario può rappresentare uno o più altri soci purché munito di delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno il 50% dei soci ordinari. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

9. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delibera scritta rilasciata ad un altro socio, purché non consigliere.

Art. 10. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente. All'inizio di ogni sessione è eletto tra i presenti un segretario, che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente o, in sua mancanza, dal tesoriere, e dal segretario.

Art. 11. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo oppure da almeno un quinto dei soci ordinari.

Art. 12. I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ordinari ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

TITOLO V Il consiglio direttivo.

Art. 13. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 membri come sarà determinato dall'assemblea. In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora il numero dei consiglieri si riducesse a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 14. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- a) Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) Decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) Delibera sull'ammissione dei soci ordinari, sulla nomina e revoca dei soci onorari, sui criteri di tesseramento.
- e) Decide sull'attività e le iniziative e sulla collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) Approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci.
- g) Stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) Nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) Conferisce e revoca procure.

Art. 15. Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed un tesoriere-vicepresidente.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno due consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 16. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 17. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziale sono conferite al presidente.

Art. 18 Il consiglio direttivo può conferire incarichi e nominare giunte esecutive secondo necessità con il compito di provvedere all'amministrazione dell'associazione ed all'attuazione delle delibere approvate dal consiglio direttivo, nonché di operare in ogni altro settore cui fosse delegata.

Art. 19. Le giunte esecutive rispondono del proprio operato al consiglio direttivo e possono essere da questo revocate.

TITOLO VI Il patrimonio.

Art. 19. Le entrate dell'associazione possono essere costituite da: a) tasse d'iscrizione; b) quote annuali di associazione; c) proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi; d) contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art. 20. Prima del 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo presenta per l'approvazione all'assemblea i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art. 21. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione e al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

Art. 20. Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Di Mario Girolamo
Francesco Del Vecchio